

In terzo luogo – si afferma – nessuna donna avrebbe ora più il coraggio di denunciare il medico che l'avrebbe aiutata ad abortire. Risposta: non si vede il motivo per cui una donna che ha avuto il suo aborto vorrebbe portare davanti ad un giudice il medico e se stessa. Forse lo farebbe nel caso in cui qualcosa fosse andato storto? L'ordinamento giuridico potrebbe rispondere: dovevi andare ad abortire in una clinica autorizzata. Infine, in modo pretestuoso alcuni gruppi di femministe - tra cui ricordiamo l'associazione Donne in rete – tirano in ballo i medici obiettori: l'aborto clandestino esiste perché molte donne non possono abortire negli ospedali a motivo dell'assenza di medici non obiettori e quindi sono costrette a farlo in clandestinità. Ma studi di settore hanno messo in evidenza che i medici non obiettori, ahinoi, sono più che sufficienti per praticare tutti gli aborti richiesti e che laddove ci sono lungaggini per abortire – benedette lungaggini – ciò avviene a motivo dell'inefficienza della gestione ospedaliera e non a causa della scarsità di medici abortisti.

Ma il nocciolo della questione del decreto legislativo è un altro. È certo che questa sanzione economicamente assai più gravosa per le donne che hanno abortito clandestinamente è, seppur solo teoricamente, più efficace sul piano della deterrenza. Però, su altro fronte, questa novella legislativa è l'ennesima prova che l'aborto per il nostro ordinamento giuridico non è reato. Il problema secondo il legislatore non è l'aborto in sé, inteso come atto lesivo di un bene giuridico quale è quello della vita: se così fosse dovrebbe vietarlo sempre e comunque e tutti gli aborti non potrebbero che avvenire in clandestinità. Il problema giuridico, invece, riguarda il dove e il come avviene l'aborto. I profili penalistici in materia di aborto, infatti, vengono in evidenza solo per questioni procedurali: se il consultorio non propone alternative all'aborto, se non si fanno gli accertamenti del caso dopo i 90 giorni, se in caso di urgenza il medico non rilascia apposito certificato, etc.

Questo ci fa dire che la legge 194 non applica una discriminante all'aborto – abortire è reato, ma in alcuni casi non puniamo la donna – bensì lo considera un diritto, un diritto in cui si vuole tutelare la salute della donna al massimo grado. Ecco perché il disincentivo ad abortire in clandestinità. Come dire: hai il diritto a guidare l'auto, ma a patto che, a tutela della tua salute, tu metta le cinture di sicurezza, altrimenti pagherai multe salate. Le migliaia di euro da pagare sono uno sprone ad abortire secondo la legge. E l'aborto è anche un diritto perché è tale solo se si rispettano alcune regole. C'è quindi la volontà da parte dello Stato di appropriarsi del fenomeno aborto tramite una disciplina che non lasci spazi all'iniziativa privata. Questo è valido anche per gli aborti chimici nel momento stesso in cui lo Stato ha legittimato l'impiego di tali preparati abortivi in pillole.

Dunque, potremmo concludere che la 194 ha depenalizzato l'aborto, eccetto in quei casi in cui non si rispettano alcune procedure. Tali illeciti però per loro natura hanno profili più assimilabili all'ambito del diritto amministrativo che a quello penale. E, infatti, il decreto legislativo n. 8 ha depenalizzato l'aborto clandestino, proprio perché il non rispetto di alcune modalità di attuazione della pratica abortiva è affare più dei tribunali amministrativi che di quelli penali. Ciò fa supporre che forse – ma è mera ipotesi – anche le altre fattispecie di reato previste dalla 194 seguiranno medesima sorte. Uccidere un bambino senza timbri e controbolli diventerà come cacciare un fagiano senza autorizzazione. Un mero illecito amministrativo.

Tommaso Scandroglio

La Nuova Bussola Quotidiana, 29 febbraio 2016

(<http://www.lanuovabq.it/it/articoli-sorpresa-laborto-clandestino-non-e-piu-un-reato-15396.htm>)